

Nicola Massagrande

Luglio 2017

# La nuova gestione del rischio nelle strutture sanitarie

La riforma “Gelli”



# Le novità introdotte

- La sicurezza delle cure assume valore costituzionale ai sensi dell'art. 32;
- Istituzione del “Garante del diritto alla salute” del “Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente” e del “Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità”;
- Modifiche al regime di responsabilità penale del professionista sanitario;
- Modifiche al regime di responsabilità civile di professionisti e strutture sanitarie pubbliche e private;
- Obblighi assicurativi delle strutture mediche, azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione;
- Definizione delle azioni di rivalsa e tentativo di conciliazione obbligatorio.

# Responsabilità penale

- Per danni cagionati con negligenza e imprudenza punibilità invariata ai sensi cod. penale;
- Imperizia punita per i reati di omicidio colposo (589 cp) e lesioni personali colpose (590 cp) solo in caso di **colpa grave**;
- E' esclusa la colpa grave quando sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle **linee guida** definite e pubblicate ai sensi di legge;
- Imperizia punita a norma di legge per tutti gli altri reati imputabili.



# Responsabilità civile

- La responsabilità civile della struttura nei confronti del paziente è di tipo «contrattuale» ex Art. 1218 c.c., di conseguenza:
  - Onere della prova a carico della Struttura, al paziente sarà sufficiente provare l'assunzione dell'obbligazione e l'inadempimento;
  - Prescrizione di 10 anni.
- La responsabilità del medico diviene di tipo «extracontrattuale» ex Art. 2043 c.c. e quindi:
  - Paziente dovrà provare evento-danno e nesso causale oltre che la colpa;
  - Prescrizione breve di 5 anni.

**La riforma intende chiaramente, attraverso la creazione di due «binari» di responsabilità differenti, spostare il rischio sul soggetto maggiormente capiente ovvero la struttura. Medico e struttura sono comunque chiamati a rispondere in solido.**

# Obblighi assicurativi

- **Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private:**
  1. **Obbligo di assicurazione per la responsabilità contrattuale verso terzi anche per i danni cagionati dal personale operante a qualunque titolo nelle strutture medesime. Vengono incluse le prestazioni svolte in regime di libera professione intramuraria, in convenzione con SSN e in telemedicina.**
  2. **Obbligo di assicurazione per la responsabilità civile extra- contrattuale ex. Art 2043 c.c., se chiamati in solido a rispondere con il medico se il danneggiato vi esperisce contro azione diretta.**
- **Per il professionista sanitario operante in strutture pubbliche o private: obbligo di apposita polizza a copertura della colpa grave.**
- **Per il professionista sanitario che svolga attività al di fuori di ogni struttura o che presti opera all'interno di strutture in regime di libera professione, o che si avvale della stessa nell'adempimento di una propria obbligazione contrattuale: Obbligo di stipula di polizza Rc professionale ex D.l. 138 del 13.08.2011**

# Obblighi assicurativi

- **Obbligo di render nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura, il numero del contratto e le principali coperture previste.**
- **La garanzia assicurativa deve prevedere una retroattività di 10 anni, per coprire gli eventi accaduti ma non ancora denunciati**
- **La garanzia deve prevedere, in caso di cessazione dell'attività professionale per qualsiasi causa, una ultra-attività di 10 anni per le richieste di risarcimento presentate nel periodo postumo e riferite al periodo di copertura, retroattività compresa. L'ultra-attività è estesa agli eredi e non è disdettabile.**

# Nuovo regime assicurativo



# Azioni di rivalsa

- L'azione di rivalsa nei confronti del professionista da parte della struttura o della propria Compagnia assicurativa può essere esercitata solo in caso di **dolo o colpa grave**.
- Se il professionista non è stato parte del giudizio di risarcimento la rivalsa può essere esercitata solamente a risarcimento giudiziale avvenuto ed entro il termine di **1 anno dal pagamento, pena decadenza**.
- In caso di accoglimento della domanda proposta dal danneggiato alla struttura sanitaria o nei confronti della Compagnia ass.va, la misura della rivalsa, in caso di **colpa grave, non potrà superare la retribuzione lorda moltiplicata per il triplo**.

# Azione diretta e conciliazione

- Il danneggiato ha diritto ad agire direttamente nei confronti dell'assicurazione che presta copertura
- Le strutture sanitarie devono comunicare entro 10 giorni al professionista interessato il ricevimento della una richiesta di risarcimento e l'eventuale instaurarsi di procedure stragiudiziali, pena la preclusione all'ammissibilità dell'azione di rivalsa.
- Chi intende esercitare la controversia derivante da responsabilità sanitaria è tenuto a proporre un tentativo obbligatorio di conciliazione, tramite una consulenza tecnica preventiva da richiedersi con ricorso al giudice civile (ex art. 969-bis c.p.c), pena la non procedibilità giudiziale.

# Contatti

Methis Sas

Via Fornace Morandi 24

35133 Padova

[massagrande@methis.org](mailto:massagrande@methis.org)

Vietata ogni riproduzione non autorizzata